

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO**

*

RICORSO

del **Comune di Montemaggiore Belsito** (C.F. 96004190821), sito in Montemaggiore Belsito (PA), piazza Roma 7, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. Antonino Mesi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Alessandro Dagnino, del Foro di Palermo, (C.F. DGN LSN 76B02 G273 S; fax 091 325428; pec **alessandro.dagnino@pec.dagnino.it**) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto difensore all'indirizzo pec sopra indicato, giusta procura allegata al presente atto e delibera di Giunta Comunale n. 72 del 19/08/2022;

– *ricorrente* –

CONTRO

– il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

– il **Ministero della Cultura - Segretario Generale Unità di missione per l'attuazione del PNRR**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

– *resistenti* –

E NEI CONFRONTI

– del **Comune di Alcara li Fusi** (c.f. 00144310836), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Alcara li Fusi (ME), via della Rinascita n. 16, **comune@pec.comune.alcaralifusi.me.it**;

– del **Comune di Ustica** (c.f. 00491510822) in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Ustica (PA), via Petriera s.n.c., **comune@pec.comune.ustica.pa.it**;

– del **Comune di Poggioreale** (c.f. 00243300811), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Poggioreale (TP), via Ximenes n. 1,

comunepoggioreale@pec.it;

– del **Comune di Tripi** (c.f. 83030250837), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Tripi (ME), via Francesco Todaro n. 63, **protocollo@pec.comune.tripi.me.it;**

– del **Comune di Bisacchino** (c.f. 84000450829), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Bisacchino (PA), via Stazione n. 24, **protocollo@pec.comune.bisacchino.pa.it;**

– del **Comune di Ficarra** (c.f. 00292200839), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Ficarra (ME), piazza Mattarella 5, **protocollo@pec.comuneficarra.it;**

– del **Comune di Roccapalumba** (c.f. 00514760826), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Roccapalumba (PA), via Leonardo Avellone n. 30, **protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it;**

– del **Comune di Cefalà Diana** (c.f. 86000590827), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Cefalà Diana (PA), piazza Umberto I, **protocollo@pec.comune.cefaladiana.pa.it;**

– del **Comune di Castelmola** (c.f. 00435020839), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Castelmola (ME), via Alcide de Gasperi, **protocollo@pec.comunecastelmola.it;**

– del **Comune di Malfa** (c.f. 81001030832), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Malfa (ME), via Roma 112, **comunemalfa@pec.it;**

PER L'ANNULLAMENTO

– del Decreto S.G. n. 453 del 7.6.2022 del Ministero della Cultura, pubblicato in data 23.6.2022, con annessi allegati (**doc. n. 1, 2 e 3**);

– ove occorra e per quanto di ragione, della scheda di valutazione del progetto del Comune di Montemaggiore Belsito, trasmessa dal Ministero della Cultura in data 7.7.2022 (**doc. n. 4**)

– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO

EX ART. 116 C.P.A.

della determinazione assunta con nota prot. 285434-P del 12.9.2022 dal Ministero della Cultura in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dal Comune ricorrente in data 22.8.2022 (**doc. n. 5 e 5-bis**), e con conseguente condanna all'ostensione dei documenti richiesti.

*

SOMMARIO

FATTO	3
MOTIVI	7
I. Violazione dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso in relazione all'ambito B, Criterio 1, Indicatore 4 - Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneità dei presupposti - Violazione dell'art. 97 della costituzione	7
II. Violazione dell'art. 8 dell'Avviso - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento nella valutazione del progetto del Comune ricorrente	10
III. Violazione degli artt. 22 e ss. - Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.	13
Istanze istruttorie ex artt. 63, 64 e 65 c.p.a. e art. 12-bis, comma 1, d.l. 68/2022	15
Istanza cautelare	16
Istanza ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.	17
VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.	18

*

FATTO

1. In data 20.12.2021, il Ministero della Cultura ha indetto l'“*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*” (nel prosieguo, “l'Avviso”) (**doc. n. 6**).

In particolare, l'Avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

2. Il Comune di Montemaggiore Belsito (nel prosieguo, "il Comune") ha presentato istanza di finanziamento a valere sul suddetto avviso in data 13.3.2022, con progetto CUP n. B14H22000020006 "*Valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico materiale ed immateriale dei comuni di Montemaggiore Belsito e Sclafani Bagni - Viaggio nel cuore di Montemaggiore Belsito e Sclafani Bagni*" (**doc. n. 7 e 7-bis**), in qualità di soggetto attuatore, con aggregato il Comune di Sclafani Bagni.

3. In data 23.6.2022, il Ministero della Cultura ha pubblicato il Decreto S.G. n. 453 del 7.6.2022 (**doc. 1**, cit.), con annessi elenchi allegati.

Segnatamente, l'Allegato 1 riguarda l'Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione (**doc. n. 8**), l'Allegato 2, invece, le graduatorie di merito delle proposte **finanziabili** suddivise per regione (**doc. n. 2**, cit.), mentre l'Allegato 3 è composto dalle Graduatorie Regionali dei progetti **ammessi a finanziamento** (**doc. n. 3**, cit.).

Le suddette graduatorie, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'Avviso, avrebbero dovuto essere redatte all'esito della valutazione da parte della Commissione istituita ai sensi del citato art. 8 sulla base dei seguenti ambiti di valutazione:

- Max 50 punti per l'ambito A, ovvero "Strategia di rigenerazione culturale e sociale";
- Max 25 punti per l'ambito B, ovvero "Caratteristiche del contesto";
- Max 15 punti per l'ambito C, ovvero "Grado di coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel Progetto".

Ciascun ambito è ripartito in diversi "criteri", per ciascuno dei quali era previsto l'indicatore, il metodo di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile.

4. A seguito della pubblicazione del suddetto Decreto, il Comune di

Montemaggiore Belsito ha appreso che il progetto di finanziamento presentato, seppur inserito nell’*“Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione”* di cui all’Allegato 1, tuttavia non è rientrato tra i **progetti finanziabili** di cui all’Allegato 2 né, tanto meno, tra i progetti **ammessi a finanziamento** di cui all’Allegato 3.

Il punteggio complessivo attribuito al progetto del Comune odierno ricorrente risulta, infatti, essere pari a **59 punti**, mentre il punteggio minimo per collocarsi in posizione utile per ritenere il progetto **finanziabile** risulta essere di **60 punti** (cfr. Allegato 2).

Inoltre, dall’Allegato 3, risulta che il punteggio minimo per collocarsi in posizione utile per ritenere il progetto **ammesso a finanziamento**, risulta essere di **67 punti**.

5. In ragione dell’insufficiente punteggio attribuito, che non consentiva l’inserimento nemmeno tra i progetti finanziabili **per un solo punto**, in data 4.7.2022, il Comune ha presentato una prima istanza di accesso agli atti con la quale ha chiesto *“l’accesso agli atti ed in particolare all’estratto del verbale di valutazione e assegnazione dei punti (o altro documento avente la stessa funzione) della proposta in argomento”* (**doc. n. 9**).

6. La suddetta istanza è stata evasa dal Ministero in data 7.7.2022 con la trasmissione del *“documento con indicazione dei relativi punteggi per ogni ambito e criterio di valutazione di cui all’art. 8 dell’avviso in oggetto, estratto dall’elenco complessivo delle proposte ammesse a valutazione di cui all’Allegato 1 del Verbale della Commissione del 30 maggio 2022”* (**doc. n. 10**).

Dall’analisi del documento trasmesso dal Ministero, il Comune ha individuato un palese errore di valutazione in relazione al criterio *“B.1.4. - beni culturali e paesaggistici (puntuali) vincolati presenti nel comune”*, rispetto al quale, al progetto presentato dal Comune ricorrente, sono stati attribuiti 2 punti su 3 nonostante il bando prevedesse espressamente che, in sede di valutazione del progetto, venisse attribuito per il suddetto indicatore B.1.4 **“1 punto per ogni bene vincolato fino ad un max di 3 punti (sia comune singolo che aggregati)”**.

Orbene, nel progetto presentato dal Comune, per come si dirà *infra*, erano stati indicati **ben 3 beni vincolati**.

7. Preso atto di quanto sopra, prima di adire Codesto Tribunale, conformemente al principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, nonché al fine di valutare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione resistente rispetto alle prescrizioni contenute nell'Avviso, il Comune ricorrente ha presentato, in data 22.8.2022, un'istanza di riesame finalizzata all'esercizio del potere di autotutela con contestuale istanza di accesso agli atti (**doc. n. 11**).

In particolare, ha chiesto al Ministero di voler provvedere, nell'esercizio del potere di autotutela, ad attribuire al progetto del Comune istante il corretto punteggio complessivo di 60 con il riconoscimento del punto mancante e conseguente l'inclusione del progetto medesimo tra i progetti finanziabili di cui all'Allegato 2 **ovvero ad esplicitare le ragioni che hanno indotto la Commissione di valutazione ad attribuire soltanto 2 punti per l'indicatore B.1.4. anziché 3 punti**.

Contestualmente, ha chiesto di **accedere agli atti della procedura al fine di prendere visione** ed estrarre copia: **1)** del verbale contenente la valutazione del progetto del Comune di Montemaggiore Belsito; **2)** dei verbali contenenti le valutazioni dei progetti di alcuni Comuni inseriti tra quelli finanziabili di cui all'Allegato 2; **3)** dei verbali contenenti le valutazioni dei progetti di altri Comuni ammessi a finanziamento di cui all'Allegato 3.

8. Il Ministero con la nota prot. 28534-P del 12.9.2022, anch'essa oggi impugnata (**doc. n. 5 e doc. n. 5-bis**, cit.), ha trasmesso soltanto le schede di valutazione dei progetti, senza **allegare né i verbali né i progetti oggetto di valutazione** e, dunque, di fatto negando l'accesso alla documentazione richiesta, circostanza che ha impedito al Comune ricorrente di effettuare una compiuta valutazione sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione resistente rispetto alle prescrizioni contenute nell'Avviso.

Questo il tenore del riscontro fornito dal Ministero si «*comunica l'accoglimento dell'istanza **relativamente ai documenti**, che si trasmettono allegati alla presente,*

contenenti l'indicazione dei punteggi assegnati per ogni ambito e criterio di valutazione di cui all'art. 8 dell'Avviso in oggetto, estratto dall'elenco complessivo delle proposte ammesse a valutazione di cui all'Allegato 1 del Verbale della Commissione del 30 maggio 2022».

Inoltre, non è stato consentito nemmeno l'**accesso finalizzato alla presa visione degli atti della procedura** (pure richiesto), con conseguente illegittimità della determinazione qui impugnata anche sotto tale profilo.

Quanto invece all'istanza di riesame in autotutela con cui il Comune ha richiesto l'attribuzione del punto mancante ovvero l'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della mancata attribuzione, l'Amministrazione è rimasta del tutto silente, non apportando alcuna rettifica alla graduatoria errata pubblicata con Decreto S.G. n. 453 del 7.6.2022, che oggi si impugna.

9. Donde, con espressa riserva di formulare ricorso per motivi aggiunti all'esito dell'azione *ex art. 116 c.p.a.* ovvero della produzione in giudizio dei documenti oggetto delle *infra* articolate istanze istruttorie, il presente ricorso che si affida ai seguenti

[\[Torna al Sommario\]](#)

MOTIVI

I. Violazione dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso in relazione all'ambito B, Criterio 1, Indicatore 4 - Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneità dei presupposti - Violazione dell'art. 97 della costituzione

1. Gli atti impugnati sono illegittimi e, dunque vanno annullati, in quanto nell'Allegato 2 "*Graduatoria regione Sicilia di merito delle proposte finanziabili*" non risulta collocato in posizione utile il progetto del Comune di Montemaggiore Belsito.

Nello specifico il Ministero ha commesso **un palese errore di valutazione** in relazione al parametro indicato all'art. 8, comma 4, dell'Avviso *sub* **B.1.4.** (cfr. pag. 2, **doc. n. 4**) "*beni culturali e paesaggistici (puntuali) vincolati presenti nel comune*" rispetto al quale al progetto presentato dal Comune odierno ricorrente

sono stati attribuiti 2 punti su 3.

L'Avviso (cfr. ivi pag. 21, **doc. n. 6**), invero, prevede espressamente che in sede di valutazione del progetto viene attribuito per il suddetto indicatore B.1.4 "**1 punto per ogni bene vincolato fino ad un max di 3 punti (sia comune singolo che aggregati)**"

Dall'analisi del progetto presentato dal Comune (**doc. n. 7-bis, ivi pag. 11**) si evince chiaramente che:

- nel territorio del Comune di Montemaggiore Belsito insiste la Chiesa del SS. Crocifisso vincolata giusta D.D.S. del Dip. BB.CC. della Regione Siciliana n. 1154 del 29.04.14 (**doc. n. 12**);
- sempre nel Comune di Montemaggiore Belsito è presente, in contrada Palisi, un'area che, giusta Decreto nr. 6648 del 7.7.2003 pubblicato sulla GURS nr. 36 del 14.08.2003 dell'Assessore regionale ai Beni Culturali, è stata dichiarata di interesse archeologico stante il rinvenimento di resti murari e altri reperti di età romana (**doc. n. 13**);
- nel territorio del Comune di Sclafani Bagni è sottoposta a vincolo paesaggistico un'area compresa fra i fiumi Imera e Pollina giusta D.D.G. 2272 del 17.05.1989 dell'Assessore regionale ai Beni Culturali e Ambientali (**doc. n. 14**).

È evidente, dunque, che il progetto presentato dal Comune di Montemaggiore Belsito indicava puntualmente la presenza di 3 diversi beni vincolati, per cui, per l'indicatore B.1.4., la Commissione avrebbe dovuto attribuire 3 punti in luogo dei 2 assegnati.

L'attribuzione del suddetto punto avrebbe consentito di ottenere un punteggio complessivo di 60 (piuttosto che i 59 punti attribuiti), con conseguente inclusione del progetto del Comune di Montemaggiore Belsito tra i progetti finanziabili di cui all'Allegato 2.

Ne discende una palese violazione dell'art. 8, comma 4, dell'avviso in relazione all'ambito B, criterio 1, indicatore 4.

2. La superiore violazione, al contempo, integra altresì il vizio di difetto di motivazione, nonché di eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneità dei presupposti.

Invero, il difetto di motivazione si esplica nella insussistenza della motivazione con riguardo alla mancata attribuzione del punto ad uno dei 3 beni vincolati puntualmente elencati dal Comune ricorrente nell'istanza di partecipazione alla procedura.

L'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo impone a ciascuna amministrazione l'onere di motivare le proprie scelte, indicando «*i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*»

Il suddetto obbligo doveva essere rispettato dal Ministero, soprattutto nella fattispecie in esame, in cui l'Amministrazione, con riferimento all'indicatore B.1.4, non aveva alcun margine di discrezionalità, trattandosi di un dato oggettivo (la presenza di n. 3 beni vincolati) di cui avrebbe dovuto semplicemente prendere atto in sede di attribuzione del punteggio.

Tuttavia, non si rinviene alcuna motivazione in merito all'irragionevole mancata attribuzione del punto in questione, né tanto meno è dato sapere il motivo per il quale uno dei beni elencati non fosse meritevole del punteggio fissato dal bando.

Ciò rende *ictu oculi* evidente il difetto di istruttoria, nonché l'erroneità dei presupposti che viziano il provvedimento impugnato, in quanto se l'Amministrazione avesse correttamente istruito e valutato il progetto del Comune ricorrente avrebbe certamente dovuto attribuire al medesimo, con riferimento all'indicatore B.1.4, la valutazione di 3 punti.

3. Le censure mosse in questa sede, sono state già puntualmente esposte dal Comune ricorrente, anche in sede di istanza di riesame in autotutela indirizzata al Ministero resistente.

Invero, il Comune in conformità ai principi di leale collaborazione e buona fede, nonché in un'ottica deflattiva del contenzioso, aveva analiticamente evidenziato l'errore materiale commesso dal Ministero in sede di valutazione; tuttavia,

quest'ultimo è rimasto silente rispetto all'invito del Comune ricorrente, con ciò aggravando il procedimento e costringendo il medesimo a ricorrere a Codesto Ecc. TAR.

La giurisprudenza, sul punto, ha affermato che *«La possibilità di rivedere in autotutela l'aggiudicazione provvisoria ... si fonda sul principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento; principio che impegna l'Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, e che quindi autorizza il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia necessario od opportuno alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni»* (cfr. **T.A.R. Marche - Ancona, sez. I, 10/12/2013, n. 896**).

Da ciò discende, altresì, la violazione dell'art. 97 della Costituzione per non aver il Ministero, nonostante la segnalazione da parte del Comune ricorrente, attivato il potere di autotutela in spregio al principio di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione.

[\[Torna al Sommario\]](#)

*

II. Violazione dell'art. 8 dell'Avviso - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento nella valutazione del progetto del Comune ricorrente

1. Con espressa riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti all'esito della richiesta di accertamento del diritto del Comune ricorrente ad ottenere l'ostensione dei documenti di cui si dirà *infra*, si contesta sin da adesso la violazione dell'art. 8 dell'Avviso e si rileva che la valutazione asseritamente eseguita dalla Commissione di valutazione deve ritenersi irragionevole, arbitraria, illogica e connotata da disparità di trattamento, in relazione ai punteggi attribuiti al progetto del Comune ricorrente.

2. L'art. 8 dell'Avviso prevede che le proposte dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di cui alle domande ammesse sono valutate nel merito da un'apposita Commissione.

Orbene, allo stato degli atti, in assenza dell'ostensione da parte del Ministero dei verbali di valutazione della Commissione non è riscontrabile da chi fosse composta la Commissione, il giorno, l'ora, la sede in cui quest'ultima si è riunita, né tanto meno le modalità con cui sia avvenuta la valutazione nel merito, prevista dall'art. 8, comma 1, dell'Avviso.

Anzi dai riscontri forniti dal Ministero alle due istanze di accesso agli atti sembrerebbe che, nella medesima seduta del 30.5.2022, siano stati valutati sia il progetto del Comune odierno ricorrente, sia i progetti di tutti gli altri Comuni oggetto della medesima istanza di accesso.

Non è dato sapere se la valutazione sia stata effettivamente Collegiale oppure se i progetti sono stati assegnati a singoli membri della Commissione, i quali hanno potuto potenzialmente adottare un metro di giudizio differente, venendosi ad integrare così il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.

Non è dato sapere nemmeno se tutti i progetti (1595) sono stati esaminati in unica seduta (quella del 30.5.2022) oppure in più sedute, e quale sia stato il tempo medio di esame di ciascun progetto.

Ne discende una palese violazione della *lex specialis* nella parte in cui l'Avviso fissato le regole per procedere alla valutazione delle domande e stabilisce che la valutazione dovesse essere collegialmente affidata ad una Commissione.

3. Parimenti illegittima appare la valutazione del progetto del Comune di Montemaggiore Belsito per irragionevolezza manifesta.

Invero, seppur la giurisprudenza abbia avuto modo di affermare che è legittima la motivazione numerica del provvedimento, ha altrettanto chiarito che tale modalità può essere «oggetto di valutazioni censurabili in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della loro manifesta irragionevolezza» (cfr. **Consiglio di Stato, sez. V, 24/03/2014, n. 1427**)

Irragionevolezza che, nel caso di specie, si è manifestata nel punteggio complessivo attribuito al progetto del Comune di Montemaggiore Belsito.

Segnatamente, appare manifestamente irragionevole l'attribuzione di soli 16 punti su 50 con riguardo all'ambito A “*Strategia di rigenerazione culturale e sociale*”.

Tale risultato appare illogico, irragionevole ed ingiusto alla luce della puntualità della documentazione presentata e, evidentemente, non considerata dalla Commissione.

L'ambito suddetto si compone di 5 diversi criteri, le cui valutazioni interamente si contestano per le ragioni che seguono facendo particolare riferimento a due diversi criteri, a titolo esemplificativo, al fine di dimostrare il palese difetto di istruttoria e l'eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.

3.1. Con riferimento al criterio A.3. "*Capacità del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di produrre effetti concreti nel contesto locale in termini di: occupazione (in particolare giovani e donne), contrasto dell'esodo demografico, partecipazione culturale, presenze turistiche*", la Commissione disponeva, per ciascun indicatore (per un totale di 4 indicatori) un punteggio massimo attribuibile di 4.

Per un totale di 16 punti massimo attribuibili al criterio.

Sorprendentemente, nonostante la puntuale e valida compilazione del progetto in ciascun punto, con l'indicazione dei risultati attesi, anche alla luce delle dettagliate soluzioni proposte dal Comune in armonia con le finalità dell'Avviso, per tale criterio, il progetto è stato valutato solamente 4 punti su 16 disponibili.

Non è dato sapere come tutte le informazioni meticolosamente indicate nel progetto siano state ritenute talmente insufficienti da aggiudicarsi soltanto 1 punto per ciascun indicatore.

3.2. Con riferimento invece al criterio A.5. "*Qualità degli interventi proposti - sinergia ed integrazione tra interventi; Capacità degli interventi di generare inclusione e innovazione sociale; Innovatività degli interventi anche con riferimento alla domanda digitale; Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali -green deal; Affidabilità dei progetti gestionali degli interventi; Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi*", la Commissione disponeva, per ciascun indicatore (per un totale di 6 indicatori), un punteggio massimo attribuibile di 4. Per un totale di 24 punti attribuibili al criterio.

Anche in questo caso, illogicamente ed irragionevolmente, il progetto è stato valutato in maniera estremamente riduttiva, soltanto 8 punti su 24.

E ciò nonostante la puntualità e la dedizione con cui il Comune ha progettato e ipotizzato per ciascun indicatore delle soluzioni che possano qualitativamente migliorare il territorio del Comune ricorrente.

Ove le valutazioni nei suddetti ambiti fossero state correttamente eseguite dalla Commissione, il Comune odierno ricorrente avrebbe potuto certamente ottenere almeno quegli **8 punti** necessari a raggiungere la soglia minima per essere ammesso tra i progetti ammessi a finanziamento.

[\[Torna al Sommario\]](#)

*

III. Violazione degli artt. 22 e ss. - Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

1. Essendo possibile il cumulo di domande connesse, anche se soggette a riti diversi, ex art. 32 c.p.a., in questa sede il ricorrente agisce anche ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo.

2. Il Comune di Montemaggiore Belsito, invero, avendo visionato la scheda di valutazione del proprio punteggio, palesemente irragionevole per le ragioni già ampiamente spiegate, ha formulato istanza di accesso agli atti per ottenere l'ostensione del verbale contenente la valutazione del progetto del Comune di Montemaggiore Belsito, dei verbali contenenti le valutazioni dei progetti di alcuni Comuni valutati come finanziabili e, dunque, collocati in posizione utile nell'elenco di cui all'Allegato 2, nonché dei verbali contenenti le valutazioni dei progetti di alcuni Comuni ammessi a finanziamento e, dunque, collocati in posizione utile nell'elenco di cui all'Allegato 3.

A fronte di tale richiesta, il Ministero, celandosi dietro l'apparente accoglimento dell'istanza con la quale comunicava che *“la commissione ha proceduto alla valutazione delle singole proposte progettuali attraverso l'assegnazione dei punteggi numerici indicati secondo i criteri già prefissati ed indicati all'articolo 8 dell'Avviso in oggetto”*, ha di fatto negato l'accesso alla documentazione richiesta

trasmettendo le **sole schede di valutazione** dei progetti dei Comuni specificatamente indicati nell'istanza.

3. Tale "motivazione" non può risultare soddisfacente e, dunque, non può che costituire un diniego all'ostensione dei documenti richiesti.

4. Invero, la giurisprudenza ha ritenuto che *«sono, pertanto, da considerarsi illegittimi sia il diniego immotivato, e comunque opposto alla richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l'omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l'elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti; in particolare il diritto di accesso è garantito, per espressa previsione di legge, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nell'ipotesi in cui **la conoscenza dei documenti amministrativi fosse necessaria al singolo per curare e difendere situazioni giuridicamente rilevanti**, e senza che tale interesse possa, restrittivamente, farsi coincidere con quello all'impugnazione»* (cfr. **T.A.R. - Sicilia Catania, sez. IV, 15/10/2010, n. 4210**)

5. L'art. 8 dell'Avviso espressamente prevede che *"Le proposte di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di cui alle domande ammesse [...] saranno valutate nel merito da un'apposita Commissione"*.

Con la trasmissione delle sole schede di valutazione, senza la trasmissione del **verbale redatto dalla Commissione** (dal quale si potesse evincere chiaramente, chi fossero i membri della Commissione, quando, dove e come hanno operato, le ragioni che hanno condotto a non attribuire determinati punteggi) né **i progetti dei Comuni oggetto di valutazione**, ha impedito al Comune ricorrente di **poter effettuare una comparazione di merito tra i progetti medesimi** e, dunque, di valutare il corretto *agere* amministrativo rispetto alle previsioni dell'Avviso.

5. Tale comportamento ha, di fatto, comportato la violazione del diritto di difesa del Comune, cristallizzato nell'art. 24 della Costituzione, nonché la violazione dell'art. 24, comma 7, della l. 241/1990 a mente del quale *«deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»*.

6. Invero, se il Ministero avesse trasmesso tutta la documentazione richiesta, il Comune avrebbe avuto modo di comprendere le ragioni per le quali non è stato attribuito il punto all'indicatore B.1.4. o, ancora, le ragioni dell'insufficiente ed irragionevole valutazione del progetto del Comune di Montemaggiore Belsito.

7. Pertanto, essendo evidente l'interesse del Comune all'ostensione di tutta la documentazione inerente alla valutazione nel merito effettuata dalla Commissione, che si esplica nell'interesse a tutelare le proprie ragioni innanzi al giudice amministrativo, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di accertare il diritto del Comune ricorrente ad accedere ai documenti richiesti (come infra specificati anche nelle istanze istruttorie) e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente all'ostensione di questi ultimi, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

[\[Torna al Sommario\]](#)

*

Istanze istruttorie ex artt. 63, 64 e 65 c.p.a. e art. 12-bis, comma 1, d.l.

68/2022

In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia ordinare all'Amministrazione resistente, **con ordinanza presidenziale in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare**, o in subordine con ordinanza collegiale, il deposito dei seguenti atti, che appaiono necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria in ordine ai superiori motivi di ricorso e, nello specifico:

1) verbale contenente la valutazione del progetto del Comune di Montemaggiore Belsito;

2) verbali contenenti le valutazioni, nonché i progetti oggetto di valutazione, dei seguenti Comuni collocati in posizione utile nell'elenco di cui all'Allegato 2 (**progetti finanziabili**) ed in particolare:

- del Comune di Malfa (punteggio 60);
- del Comune di Castelmola (punteggio 60);
- del Comune di Cefalà Diana (punteggio 61);

- del Comune di Roccapalumba (punteggio 64);

- del Comune di Ficarra (punteggio 65);

3) verbali contenenti le valutazioni, nonché i progetti oggetto di valutazione, dei seguenti Comuni collocati in posizione utile nell'elenco di cui all'Allegato 3 (progetti ammessi a finanziamento):

- del Comune di Bisacquino (punteggio 67);

- del Comune di Tripi (punteggio 67);

- del Comune di Poggioreale (punteggio 67);

- del Comune di Ustica (punteggio 71);

- del Comune di Alcara Li Fusi (punteggio 80).

Quanto sopra viene richiesto anche ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del d.l. 68/2020, il quale prevede che, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il TAR dispone «*altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti*».

[\[Torna al Sommario\]](#)

*

Istanza cautelare

Sul *fumus boni iuris*, si rinvia ai superiori motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, si osserva che le tempistiche imposte dal PNRR, come noto, sono stringenti e tassative.

Infatti, l'art. 9 dell'Avviso prevede che il progetto «*in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, dovrà essere interamente realizzato e completato entro il termine perentorio del 30 giugno 2026, in coerenza con le tempistiche previste dal PNRR e secondo le fasi attuative che risulteranno indicate nel medesimo Progetto positivamente valutato ai sensi del precedente articolo 8 e nel disciplinare d'obblighi di cui all'art. 4, punto 8, lett. k*».

Nel progetto presentato dal Comune odierno ricorrente, sono riportati i cronoprogrammi relativi ai **18 interventi** che intende realizzare (cfr. pagg. 22 - 130 del doc. n. 7-bis), ove sono previste date di completamento delle relative fasi attuative entro **dicembre 2022** (approvazione progetto esecutivo) e **dicembre**

2023 (collaudo - certificato di regolare esecuzione).

Il Comune odierno ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ambisce a rientrare sin da subito tra i progetti ammessi a finanziamento, il che gli consentirebbe di passare immediatamente alla fase successiva prevista nell'Avviso, ossia la stipula del disciplinare d'obblighi e l'immediata erogazione del contributo, secondo le tempistiche previste dall'art. 14 dell'Avviso.

Anche, con riguardo al primo motivo di ricorso, si profila un'esigenza cautelare meritevole di tutela, poiché nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse che consentano uno scorrimento della graduatoria, il Comune ricorrente ha interesse a trovarsi già in posizione utile per ottenere il finanziamento.

La stessa normativa introdotta dall'art. 12-*bis* del d.l. 68/2020, rubricato "Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR", palesa una scelta specifica del legislatore di accelerare i giudizi in materia di PNRR, al fine di consentire sia allo Stato italiano, ma anche ai destinatari degli interventi di rispettare le tempistiche imposte dalla normativa.

Per converso, in difetto di concessione di idonea misura cautelare, nell'attesa della celebrazione dell'udienza di merito, il Comune ricorrente corre il serio e concreto rischio di subire un danno grave ed irreparabile, perdendo la possibilità di sfruttare un'occasione unica (ossia le risorse del PNRR) per il rilancio economico e turistico del proprio territorio.

Si chiede, pertanto, che l'esigenza cautelare qui prospettata venga soddisfatta eventualmente anche mediante apposita ordinanza propulsiva (c.d. *remand*) con la quale si ordini all'Amministrazione resistente di riesaminare gli atti impugnati.

[\[Torna al Sommario\]](#)

*

Istanza ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati – ovvero tutti i Comuni inseriti nell'Allegato 2 "*Graduatoria regione Sicilia di merito delle proposte finanziabili*" e nell'Allegato 3 "*Graduatoria Regionale dei progetti ammessi a finanziamento*" - si chiede di autorizzare la notifica per pubblici

proclami ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a.; quest'ultima norma prevede che “*Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile*”.

Si rileva, al riguardo, che in fattispecie similari a quella per cui oggi è controversia (in cui parte ricorrente lamenta una collocazione in graduatoria illegittima che lo penalizza), Codesto Ecc.mo TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente (cfr *ex multis*, TAR Palermo, ord. n. 111/2020).

[\[Torna al Sommario\]](#)

*

Per i suesposti motivi, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

- **in via preliminare e di rito**, ove occorra, autorizzare il Comune ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, e 52 comma 2 c.p.a., con qualunque mezzo idoneo anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Cultura;
- **in via istruttoria**, ordinare all'Amministrazione resistente, con ordinanza presidenziale in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare ovvero, in subordine, con ordinanza collegiale, il deposito in giudizio dei documenti sopra meglio specificati;
- **in via cautelare**, adottare le misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi inclusa l'adozione di apposita ordinanza propulsiva (c.d. *remand*) con la quale si ordini all'Amministrazione resistente di riesaminare gli atti impugnati;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, con ogni statuizione consequenziale, nonché accertare l'illegittimità della determinazione assunta dall'Amministrazione in ordine all'istanza di accesso agli atti presentata dall'odierno ricorrente e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione

resistente all'ostensione dei documenti richiesti.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese e compensi di lite.

Il presente atto è stato generato in base ai principi del c.d. “legal design”, utilizzando tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione attraverso la ricerca testuale (formato “pdf” nativo) e la navigazione all'interno del documento (sommario con collegamenti ipertestuali ai paragrafi e rimandi, nonché collegamenti al materiale giuridico richiamato).

Conseguentemente, ai sensi dell'[art. 4, c. 1-bis, d.m. n. 55 del 2014](#), introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. b), d.m. n. 37 del 2018, si chiede che le spese di lite — da determinarsi «*necessariamente*» secondo i parametri forensi (così, [Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017](#), punto 4.1 della parte motiva) e sulla base dei valori medi, salva eventuale specifica motivazione «*in caso di scostamento apprezzabile*» da detti valori medi ([Cass. n. 8146 del 2020](#)) — siano ulteriormente aumentate del trenta per cento.

Si depositano i documenti citati nel ricorso ed elencati nell'indice degli atti che sarà depositato nel fascicolo telematico.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm. ed ii., si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato di €650,00.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alessandro.dagnino@pec.dagnino.it.

Salvis juribus.

Palermo, lì 22 settembre 2022

(avv. prof. Alessandro Dagnino)

[\[Torna al Sommario\]](#)